



Decisione/0038/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0017/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Monica Coscia – Componente
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1376/941pf25-26/GC/DP/ff del 16 luglio 2026, depositato il 17 luglio 2026, nei confronti del sig. Nicola Ferrara e Nicola Mendola, nonché nei confronti della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 SSD a RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 1376/941pf25-26/GC/DP/ff del 16 luglio 2026, Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Nicola FERRARA:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dagli artt. 3, commi 1, 2 e 3, 4, commi 1, lett. a) e h), e 2, lett. a) e h), 5, comma 1, lett. a), b), d) e f), 6, comma 1, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di responsabile della prima squadra della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. partecipante nella stagione sportiva 2025-2026 al Campionato Regionale di Eccellenza Girone A del Comitato Regionale Campania della L.N.D., proferito espressioni offensive, ingiuriose, irrispettose e gravemente lesive della dignità, dell'identità e dell'autostima dei calciatori Sig.ri Ferdinando Sabatino, Riccardo Rizzano e Mauro Forte, all'epoca dei fatti tesserati per la medesima società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., condotte che hanno peraltro influito sulla scelta del Sig. Rizzano di interrompere la pratica dell'attività agonistica presso la menzionata società. Segnatamente, per avere il Sig. Nicola Ferrara:

(i) inviato, in data 24.2.2026, mediante l'applicativo di messaggistica istantanea WhatsApp, messaggi di testo sull'utenza privata del calciatore Sig. Ferdinando Sabatino dal seguente testuale tenore: *“Bravo hai capito che non è cosa tua o pallone”, “Quelli scarsi come te sicuramente”, “E attento a quello che dici che io tengo la vena che scoppia”*;

(ii) inviato, in data precedente al 24.2.2026, mediante l'applicativo di messaggistica istantanea WhatsApp, messaggi di testo all'interno della chat di gruppo denominata “A.C.S. Antonio Abate 1971” dal seguente testuale tenore: *“Fate gli uomini, pure di merda ma uomini”, “Allenamento rispondete velocemente teste di cazzo”*;

(iii) rivolto al calciatore Sig. Riccardo Rizzano, nel corso di una seduta di allenamento alla fine del mese di febbraio 2026, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal predetto calciatore in merito a un'attività sportiva individuale che il tecnico gli aveva detto di effettuare a titolo di punizione per lo scarso impegno, l'espressione *“Vai altrimenti ti metto le mani addosso”*;

(iv) inviato, in data precedente al 31.1.2026, mediante l'applicativo di messaggistica istantanea WhatsApp, un messaggio di testo all'interno della chat di gruppo denominata “A.C.S. Antonio Abate 1971” diretto al calciatore Sig. Mauro Forte dal seguente testuale tenore: *“Tieni un'altra comunione....stat a sent a me levat a miezz....divertiti con la Playstation”*;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, a decorrere quantomeno dall'inizio del mese di gennaio 2026 e fino al 15.1.2026, in mancanza di un valido tesseramento per la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. avvenuto soltanto in data 16.1.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Girone A del Comitato Regionale Campania della L.N.D.;

2. il Sig. Nicola MENDOLA:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 3, commi 1, 2 e 3, 4, commi 1, lett. a) e h), e 2, lett. a) e h), 5, comma 1, lett. a), b), d) e f), 6, comma 1, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., consentito e comunque non impedito, mediante l'adozione e l'attuazione di misure idonee, adeguate e dissuasive, che il Sig. Nicola Ferrara, tesserato a far data dal 16.1.2026 in qualità di tecnico per la predetta società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. partecipante nella stagione sportiva 2025-2026 al Campionato Regionale di Eccellenza Girone A del Comitato Regionale Campania della L.N.D., proferisse espressioni offensive, ingiuriose, irraguardose e gravemente lesive della dignità, dell'identità e dell'autostima dei calciatori Sig.ri Ferdinando Sabatino, Riccardo Rizzano e Mauro Forte, all'epoca dei fatti tesserati per la medesima società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., condotte che hanno peraltro influito sulla scelta del Sig. Rizzano di interrompere la pratica dell'attività agonistica presso la menzionata società. Segnatamente, per avere il Sig. Nicola Mendola consentito e comunque non impedito che il Sig. Nicola Ferrara adottasse i comportamenti sopra riportati al punto 1. (i), (ii), (iii) e (iv);

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., consentito e comunque non impedito che il Sig. Nicola Ferrara, a decorrere quantomeno dall'inizio del mese di gennaio 2026 e fino al 15.1.2026, in mancanza di un valido tesseramento per la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. avvenuto soltanto in data 16.1.2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Girone A del Comitato Regionale Campania della L.N.D.;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 10, comma 7, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, successivamente all'assunzione in data 3.7.2025 della carica di amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., omesso di provvedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della predetta società, dandone comunicazione alla F.I.G.C.;

d) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, sebbene ritualmente convocato, omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura Federale per le date dei 13.4.2026 e 20.4.2026, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo;

3. la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Nicola Mendola e Nicola Ferrara, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto *"Accertamenti in ordine all'invio di messaggi WhatsApp dal contenuto denigratorio e intimidatorio da parte del tecnico Nicola Ferrara"*, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19 marzo 2026 al n. 941 pf 25-26.

Unitamente all'esposto pervenuto alla Procura Federale a mezzo posta elettronica certificata in data 24.2.2026 dall'Avv. Cristina Di Massa, nella qualità di genitore e difensore del Sig. Ferdinando Sabatino, calciatore dilettante tesserato per la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., con il quale venivano segnalati comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere a danno del proprio assistito dal tecnico della prima squadra, sig. Nicola Ferrara, ed ai relativi allegati, agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti:

- foglio censimento della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. per la stagione sportiva 2025-2026;

- distinte della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. relative ad alcune gare, valide per il campionato regionale di Eccellenza Campania, girone A, tra le quali Sant'Antonio Abate 1971-Fratte 1928 del 3.1.2026 e Quarto 2012-Sant'Antonio Abate 1971 dell'11.1.2026;

- estratto storico di tesseramento del Sig. Ferrara Nicola;

- richiesta di tesseramento del tecnico Sig. Ferrara Nicola a favore della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., recante la data del 16.1.2026;

- autocertificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, relativa alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, depositata dalla società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l.;

- autocertificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, relativa all'adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, depositata dalla società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l.; — audizione del 25.3.2026 del Sig. Sabatino Ferdinando, calciatore tesserato per la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., con allegate n. sei fotografie,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ritraenti lo svolgimento di attività tecnica da parte del sig. Ferrara Nicola, e n. 1 screenshot relativo alla chat di gruppo, presente sull'applicativo di messaggistica istantanea WhatsApp, denominata "A.C.S. Antonio Abate 1971";

- audizione del 2.4.2026 del Sig. Rizzano Riccardo, calciatore tesserato per la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l.;
- audizione del 2.4.2026 del Sig. Forte Mauro, calciatore tesserato per la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l.;
- messaggio di posta elettronica certificata inviato il 3.4.2026 dall'Avv. Cristina Di Massa nell'interesse del Sig. Forte Mauro, contenente n. 1 screenshot relativo alla chat di gruppo, presente sull'applicativo di messaggistica istantanea WhatsApp, denominata "A.C.S. Antonio Abate 1971";
- audizione del 13.4.2026 del Sig. Ferrara Nicola, tecnico tesserato per la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l.;
- messaggio di posta elettronica certificata inviato il 21.4.2026 dall'Avv. Mario Ferrara nell'interesse del Sig. Ferrara Nicola, contenente documentazione, rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C., inerente all'autorizzazione al tesseramento del tecnico sig. Ferrara Nicola quale Responsabile della prima squadra della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. a far data dal 16.1.2026;
- convocazione del 7.4.2026 del Sig. Buono Antonio, Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l.;
- messaggio di posta elettronica certificata del 7.4.2026 inviato dalla società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. e relativo alla convocazione del Sig. Buono Antonio;
- audizione del 20.4.2026 del Sig. Buono Antonio, Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., con allegata scrittura privata autenticata del 3.7.2025 di cessione delle quote sociali della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. da parte dei Sig.ri Buono Antonio e Vertolomo Giuseppe a favore del Sig. Mendola Nicola;
- verbale, del 13.4.2026 di mancata comparizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale del Sig. Mendola Nicola, presidente della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., con allegato messaggio di posta elettronica certificata del 13.4.2026 inviato dalla società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. e relativo alla mancata comparizione del Sig. Mendola Nicola;
- verbale del 20.4.2026 di mancata comparizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale del Sig. Mendola Nicola, presidente della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., con allegato messaggio di posta elettronica certificata del 16.4.2026 inviato dalla società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. e relativo alla mancata comparizione del Sig. Mendola Nicola.

La fase predibattimentale

L'avviso di convocazione per l'udienza del 1° settembre 2026 è stato notificato ai deferiti in data 24.07.2026 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi. Nessuno dei deferiti ha svolto attività difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del giorno 1° settembre 2026, svoltasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l'Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale; nessuno dei deferiti ha preso parte all'udienza personalmente. All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Si rammenta, in via di premessa in fatto, che, come riportato nell'atto di deferimento, l'odierno procedimento trae origine dall'esposto pervenuto alla Procura Federale a mezzo posta elettronica certificata in data 24.2.2026 dall'Avv. Cristina Di Massa, nella qualità di genitore e difensore del Sig. Ferdinando Sabatino, calciatore dilettante tesserato per la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., con il quale venivano segnalati comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere a danno del proprio assistito dal tecnico della prima squadra, Sig. Nicola Ferrara. I fatti risultanti dall'istruttoria rendono palesi le responsabilità dei deferiti con riguardo a tutti i profili di imputazione dedotti dalla Procura Federale.

1. Quanto alle espressioni utilizzate dal deferito Sig. Nicola Ferrara nei confronti dei calciatori Sig.ri Ferdinando Sabatino, Riccardo Rizzano e Mauro Forte, all'epoca dei fatti tesserati per la medesima società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., risultanti dalla messaggistica whatsapp acquisita in atti e confermata dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dagli stessi calciatori, non v'è dubbio che esse rivestano, almeno in parte, carattere quantomeno offensivo.

Il riferimento è innanzitutto ai messaggi di testo sull'utenza privata del calciatore sig. Ferdinando Sabatino dal seguente testuale tenore: *"Bravo hai capito che non è cosa tua o pallone"*, *"Quelli scarsi come te sicuramente"*, *"E attento a quello che dici che io tengo la vena che scoppia"*; ma anche ai messaggi di testo all'interno della chat di gruppo denominata "A.C.S. Antonio Abate 1971"



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dal seguente testuale tenore: *“Fate gli uomini, pure di merda ma uomini”*, *“Allenamento rispondete velocemente teste di cazzo”*, che seppur diretti a spronare evidentemente i calciatori a tenere un comportamento sollecito e doveroso quanto allo svolgimento degli allenamenti, devono nondimeno ritenersi intrinsecamente volgari e inusuali, poiché contenenti epiteti non consoni ed offensivi.

Correttamente la Procura Federale rinvia, ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie, oltreché all'art. 4 del CGS, alle disposizioni contenute nel Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni il quale, in particolare, all'art. 4, comma 1, configura quali *“fattispecie di abuso violenza e discriminazione: a) l'abuso psicologico”*, dovendosi questo intendere, secondo l'interpretazione autentica del successivo comma 2, *“qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali”*.

Ebbene, considerato che secondo l'art. 5 di detto Regolamento, *“Le società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti”*, tra l'altro, alle finalità di *“riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità”* (lettera b) e *“evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva”* (lettera f), le espressioni usate dal Sig. Ferrara hanno certo travalicato i limiti di una consentita relazione sportiva tra tesserati (per di più, come nel caso di specie, in posizione non paritetica) tanto per l'intrinseca offensività quanto per l'affermazione di disistima in esse contenuta, prevedibile fonte di turbamento per i calciatori minori cui tali espressioni erano dirette.

Si ritiene, per questo, che sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 3, commi 1, 2 e 3, 4, comma 1, lett. a) e 2, lett. a), 5, comma 1, lett. a), b), d) e f), 6, comma 1 e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Relativamente al profilo sanzionatorio, si ritiene di poter attribuire rilevanza, ai fini di una mitigazione ex art. 13, comma 2 del CGS del disposto di cui all'art. 28 bis, comma 5 del CGS (ammissibile anche al di sotto dei minimi edittali per le sanzioni a carico delle persone; cfr. tra le tante, CFA, SS.UU., n. 93/2024/2025), al fatto che non risultano in atti reiterazioni di un comportamento che sembra confinato ai soli episodi sopra riportati ed altresì al contesto in cui le espressioni sono state rese, caratterizzato da un probabile disappunto e/o rancore del tecnico deferito (per il timore di perdere un calciatore, il Sig. Sabatino) o di un tentativo di ottenere efficacemente l'attenzione degli interlocutori (chiamati a dare conferma degli allenamenti e a parteciparvi attivamente).

A conferma di tale ultimo aspetto si richiamano le argomentazioni “difensive” svolte dal deferito Sig. Ferrara il quale, nel corso dell'audizione del 13.04.2026, ha dichiarato di non *“aver mai avuto alcun attrito con i calciatori della Società Sant'Antonio Abate”*; ha confermato di aver inviato i messaggi via Whatsapp al calciatore Sig. Sabatino ma *“senza nessuna intenzione di ferirlo o di mancargli di rispetto”* ma solo per *“spronarlo e farlo partecipare attivamente agli allenamenti”*; ha precisato che *“tutto nasceva dai suoi atteggiamenti durante gli allenamenti e per le continue sue assenze”*; ha infine riferito che *“mosso dalla passione per il calcio ho cercato di dare una mano a dei ragazzi senza alcuna intenzione di offendere o di mancare di rispetto a nessuno”*; dichiarazioni che, se non elidono il carattere offensivo e improprio delle espressioni adottate dal deferito, manifestano un intento sottostante del medesimo Sig. Ferrara di ottenere il massimo coinvolgimento dei calciatori nell'attività sportiva di preparazione.

2. Quanto al profilo afferente l'espletamento da parte del Sig. Ferrara del ruolo di tecnico della Società, seppur per breve periodo, in assenza di un titolo abilitativo, val la pena evidenziare in punto di fatto che la circostanza ha trovato conferma negli atti acquisiti dalla Procura Federale al procedimento con riferimento, segnatamente, a: (i) le distinte ufficiali di gara nelle quali, a partire dalla gara di campionato disputata l'11.01.2026, in corrispondenza della voce *“allenatore”* risulta indicato il nominativo del deferito, quale allenatore abilitato con qualifica Uefa B; (ii) la documentazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C. (in particolare, la comunicazione del 16.04.2026) da cui si evince che il tesseramento del Sig. Ferrara quale responsabile della prima squadra della Società è stato approvato in data 20.3.2026, con decorrenza a far data dal 16.1.2026 (circostanza peraltro confermata dallo stesso Sig. Ferrara in sede di audizione, dall'apposita richiesta di tesseramento e dal provvedimento di autorizzazione acquisiti in atti), dunque a un periodo successivo all'effettivo svolgimento da parte del medesimo deferito del ruolo di tecnico (come visto, almeno dall'11.01.2026).

Si ritiene, per questo, sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C.

3. Egualmente deve essere ritenuto responsabile in ordine ai fatti ascritti al Sig. Ferrara anche il Sig. Nicola Mendola, come visto all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l., al quale può essere ascritto un difetto di controllo e ingerenza diretta nell'attività gestionale e sportiva che ha evidentemente favorito – o comunque non inibito – la violazione delle norme federali interessate. Il profilo è tanto più evidente ove si consideri la mancata verifica apicale in ordine al possesso da parte del tecnico Sig. Ferrara del titolo abilitativo all'espletamento del ruolo sportivo all'interno della Società, come sopra riferito assente nella prima parte del mese di gennaio 2026 in cui, nondimeno, il Sig. Ferrara ha svolto egualmente l'attività di allenatore.

Per questo si ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione, anche nei confronti del Sig. Mendola, delle sanzioni all'uopo previste per la violazione delle norme federali di cui ai punti 1, con le precisazioni ivi espresse, e 2 che precedono.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

4. La responsabilità del Sig. Mendola deve essere affermata altresì in relazione agli ulteriori due capi di deferimento: (i) la mancata nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società e conseguente comunicazione alla F.I.G.C., nonché (ii) l'omessa presenza alle audizioni disposte dalla Procura Federale, in assenza di specifico e comunicato motivo ostativo.

Quanto al profilo sub (i), deve osservarsi che l'art. 10, comma 7 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni prevede espressamente che *“Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il “Responsabile”). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l'invio, a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società”*. E' bensì vero che la Società aveva in precedenza assolto tanto all'obbligo di dotarsi di un modello organizzativo di controllo e di un codice di condotta quanto a quello di provvedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e, tuttavia, gli incombenti erano stati assolti dalla precedente proprietà e gestione societaria, segnatamente dal Sig. Antonio Buono, già presidente e legale rappresentante della società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. nonché, per l'appunto, designato a suo tempo, quale Responsabile. Avendo acquistato con scrittura privata autenticata del 3.7.2025 le quote della Società, il Sig. Mendola, subentrato al Sig. Buono (oltre che al Sig. Giuseppe Vertolomo) nell'amministrazione e proprietà di essa, avrebbe dovuto evidentemente provvedere alla designazione di un nuovo Responsabile, anche nella propria persona, effettuando la relativa comunicazione ai competenti uffici della FIGC e consentendo per questo di dare continuità ed efficacia ad un sistema di controllo e vigilanza in un settore di particolare attenzione e rilievo. Ciò che tuttavia non è avvenuto.

Si ritiene, per questo, sussistano gli estremi per l'applicazione nei confronti del Sig. Mendola delle sanzioni all'uopo previste per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 7, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Quanto al profilo sub (ii), dalla documentazione acquisita al processo (verbali e comunicazioni PEC) si evince che il Sig. Mendola non ha presenziato alle audizioni disposte dalla Procura Federale per i giorni 13.4.2026 e 20.4.2026, adducendo, in entrambe le circostanze, di trovarsi all'estero per motivi di lavoro e di non poter per questo presenziare. In particolare, con comunicazione PEC del 16.4.2026, afferente la seconda convocazione, il Sig. Mendola nel confermare il motivo ostativo, si impegnava nondimeno *“a comunicare tempestivamente la data del proprio rientro in Italia non appena disponibile”*. Ciò che non è mai avvenuto, a dimostrazione della carenza di “interesse” del deferito riguardo alla doverosa interlocuzione con la Procura Federale.

Si ritiene, per questo, sussistano gli estremi per l'applicazione nei confronti del Sig. Mendola delle sanzioni all'uopo previste per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

5. Si ritiene infine corretto che la società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 S.S.D. a r.l. risponda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Nicola Mendola e Nicola Ferrara, così come descritti nei precedenti punti da 1 a 4.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Nicola Ferrara, mesi 3 (tre) di squalifica;
- al sig. Nicola Mendola, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 SSD a RL, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° settembre 2026

IL RELATORE
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 7 settembre 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai